

## REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

Sezione Civile -Procedure Concorsuali-

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca Presidente rel.

Dott. Emanuele Picci Giudice

Dott. Maria Cecilia Branca Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato CAPACCI MATTEO (c.f. CPCMTT82C17C574P), nel procedimento R.G. n. 116/2023

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 04/12/2023 da

CAPACCI MATTEO n. Cesenatico il 17/03/1982 (c.f. CPCMTT82C17C574P), ivi residente, via Brusadiccia n. 75, rappresentato e difeso dall'avv. CARLO GARRONI (c.f. GRRCRL88E11H199F) con studio in Ravenna, Via Carlo Levi Via Carlo Levi Ravenna, assistito dall'OCC in persona del Gestore nominato dott.ssa SILVIA ZAVAGLI

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;



- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, atteso che pur trattandosi di persona fisica che attualmente svolge attività di lavoro dipendente, è stato titolare della ditta individuale Pizzeria Osteria da Teone di Capacci Matteo, con attività cessata a fine 2021 ma cancellata dal Registro imprese solo il 20/06/2023 e socio della La Ca' de Cuntadain di Capacci Alan e Matteo & C. S.a.s. senza che tali imprese abbiano superato nell'ultimo triennio i limiti di cui all'art. 2 lett. d) come da specifica verifica svolta dal Gestore;
- rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso l'esposizione debitoria complessiva dello stesso, derivante dalla pregressa attività d'impresa, ammonta a € 249.914,41 come da prospetto riepilogativo che si riporta

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
ADERISC FC	122.840,19€	5.333,14€	128.173,33€
Credit Agricole	- €	21.616,09 €	21.616,09€
INPS Cesena	6.019,43 €	358,24€	6.377,67€
CCIAA della Romagna	159,00€	34,69€	193,69€
Regione Emilia Romagna	539,22€	42,14€	581,36€
Comune di Cesenatico	31.672,10€	12.048,38 €	43.720,48 €
Pirini Srl	- €	22.743,88 €	22.743,88 €
Chimicart srl	- €	18.631,87€	18.631,87€
Turci Bevande s.r.l.	- €	7.876,04 €	7.876,04 €
	161.229,94 €	88.684,47 €	249.914,41 €



- osservato che il patrimonio del debitore è costituito unicamente dalla proprietà del veicolo Fiat Freemont tg. ES761GS (sottoposto a pignoramento esattoriale) del valore stimato di € 6.000 e dal valore della quota di partecipazione nella società La Ca' de Cuntadain di Capacci Alan e Matteo & C. S.a.s. stimato, sulla base della perizia prodotta, in € 50.000, che, per effetto dell'apertura della presente procedura dovrà essere liquidato in suo favore, stante l'esclusione di diritto come prevista dall'art. 2288 c.c., non essendo il Capacci proprietario di beni immobili; quanto al reddito da lavoro, dopo la chiusura dell'attività di pizzeria svolta con la propria ditta individuale, ha svolto svariati lavori come dipendente a tempo determinato e dal 2023 il Capacci è stato assunto con contratto a tempo determinato presso Villapapeete S.r.l. e Papeete S.r.l., presso cui ha lavorato con contratto prorogato fino al 31/10/2023 (senza che sia stata data indicazione sull'avvenuto ulteriore rinnovo o meno di tale rapporto) con una retribuzione mensile di ca. € 1.400;
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio e il proprio reddito;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII senza che possa essere escluso dall'attivo il veicolo, salva l'autorizzazione all'uso temporaneo e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore dell'auto), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dal debitore,



delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento come indicate in atti, della composizione del nucleo familiare (formato dalla compagna, titolare d autonomo reddito da lavoro stagionale per complessivi € 4.000 annui, e dal figlio minore, con i quali convive in appartamento condotto in locazione al canone di € 600 mensili), della precarietà del rapporto di lavoro, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va provvisoriamente determinato in € 250,00 mensili per 12 mensilità annue, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal liquidatore, con particolare riguardo al rapporto lavorativo;

- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura previa verifica dell'esistenza di tutte le condizioni;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-quinquies, 14-novies, co. 5, e 14-undecies l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile mentre il compenso spettante ai consulenti, legali o finanziari, del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultano peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda, con la conseguenza che il credito professionale degli stessi dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base ai criteri di legge;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso



OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, tra i quali rientra anche la mancata iscrizione del Gestore nell'Albo nazionale dei Gestori della crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, circostanza non ricorrente nel caso in esame essendo il Gestore iscritto all'Albo nazionale;

visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

### P.Q.M.

#### DICHIARA APERTA

# LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di CAPACCI MATTEO n. Cesenatico il 17/03/1982 (c.f. CPCMTT82C17C574P), ivi residente, via Brusadiccia n. 75

#### **NOMINA**

Giudice Delegato la dott. BARBARA VACCA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC dott.ssa SILVIA ZAVAGLI, con studio in Cesenatico, iscritta all'Albo nazionale dei Gestori della crisi;

# **ORDINA**

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

#### **ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

### autorizza



l'utilizzo temporaneo dell'autovettura tg. ES761GS fino alla vendita

#### **AVVERTE**

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

#### **STABILISCE**

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 250,00 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### **AVVERTE**

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del



provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

#### **AUTORIZZA**

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
- b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
- c) accedere al pubblico registro automobilistico
- d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

# DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII e a quanto evidenziato con la presente sentenza in merito al compenso degli *advisors* del debitore;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti



nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione

### **AVVERTE IL LIQUIDATORE**

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

#### **ORDINA**



Firmato Da: VACCA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2533e632d713a4e4251a1a13522f9ca2

lst. n. 1 dep. 01/12/2023 Sent. n. 76/2023 pubbl. il 15/12/2023 Rep. n. 94/2023 del 15/12/2023

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.

## **DISPONE**

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale di Forlì e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì nella camera di consiglio tenutasi in data 07/12/2023

Il Presidente rel. ed estensore

dott. ssa Barbara Vacca

